

D.L. Sostegni-bis. Agenzia-Riscossione aggiorna le faq su cartelle e pagamenti

Sono disponibili sul sito internet di Agenzia delle entrate-Riscossione gli aggiornamenti delle risposte alle domande più frequenti (Faq) con le novità introdotte in materia di riscossione dal Decreto "Sostegni-bis" (D.L. n. 73/2021).

Il provvedimento proroga fino al 30 giugno 2021 il termine finale di sospensione della notifica degli atti, delle procedure di riscossione, dei pagamenti delle cartelle e delle rateizzazioni.

Il decreto sancisce, inoltre, lo scioglimento di Riscossione Sicilia SpA e il riassetto delle attività di riscossione nel territorio della Regione siciliana dove, a partire dal 1° ottobre 2021, sarà operativa Agenzia delle entrate-Riscossione. Si tratta di un nuovo capitolo della riforma organizzativa del settore che consentirà all'ente pubblico di riscossione creato nel 2017 di estendere la propria operatività sull'intero territorio nazionale.

Tutte le informazioni sulle novità normative introdotte negli ultimi mesi sono disponibili sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, sull'app Equiclick, oppure rivolgendosi al Contact Center al numero 060101.

Vediamo nel dettaglio alcuni chiarimenti contenuti nelle Faq relative alle ultime misure introdotte dal Decreto Sostegni-bis i in materia di riscossione.

Decreto Sostegni “convertito” pubblicato in Gazzetta: le principali novità inserite dalla legge di conversione

Dopo i decreti-legge cosiddetti Cura Italia, Liquidità, Rilancio, Agosto, e Ristori, convertito in legge e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 21 maggio 2021, Supplemento Ordinario n. 21/L, il Decreto cd. “Sostegni”. Il predetto decreto-Legge n. 41 del 22 marzo 2021, conv., con mod., dalla legge n. 69 del 21 maggio 2021 è composto da 94 articoli, suddivisi in 5 Titoli, e reca disposizioni urgenti per il sostegno alle imprese e all’economia, nonché in materia di lavoro, salute e sicurezza, enti territoriali ed altri ambiti. Esse si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative disposizioni di attuazione.

Decreto Sostegni, il Governo pone la fiducia alla Camera

Nella seduta di lunedì 17 maggio il Ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà, ha posto, a nome del Governo, la questione di fiducia sull’approvazione, senza emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi, dell’articolo unico del disegno di legge, già approvato dal Senato: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia

di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19 (A.C. 3099), nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato. Le dichiarazioni di voto sulla fiducia si svolgono martedì a partire dalle ore 15, la chiama per appello nominale a partire dalle ore 16.33. Le dichiarazioni di voto finale nella seduta di mercoledì a partire dalle ore 19.

Il Decreto Sostegni 1 con le modifiche introdotte dal Senato

TITOLO I SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALL'ECONOMIA	TITOLO I SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALL'ECONOMIA
Art. 81.	Articolo 81.
Art. 1.	Articolo 1.
<i>«Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici a preview del decreto per presuppolti (14)»</i>	<i>«Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici a preview del decreto in materia di dichiarazione presuppolti (14)»</i>
1. Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica «Covid-19», è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario.	1. Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario.
2. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulta cessata alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai soggetti che hanno cessato la partita IVA dopo l'entrata in vigore del presente decreto, agli enti pubblici di cui all'articolo 74 nonché ai soggetti di cui all'articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.	2. Idem.
3. Il contributo spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario di cui all'articolo 52 del testo unico delle imposte sui redditi, nonché ai soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e compresi di cui all'articolo 74, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi a 10 milioni di euro nel secondo	3. Il contributo spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario di cui all'articolo 52 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nonché ai soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b) del presente testo unico o con ricavi di cui all'articolo 74, comma 1, del medesimo testo unico, non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta ante-

Si riporta il testo a fronte, *ante* e *post* modifiche apportate dalla Senato della Repubblica.

Iter – Approvato dal Senato della Repubblica il 6 maggio 2021. Trasmesso dal presidente del Senato della Repubblica il 7 maggio 2021.

[Link al testo del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41](#), recante: «*Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19*», comprendente le modificazioni apportate dalla Senato.

D.L. sostegni. Online le faq e vademecum di Agenzia-Riscossione su notifiche cartelle e pagamenti

«Stralcio» dei debiti fino a 5 mila euro

(DL n. 41/2021, art. 4, comma 4)

Oggetto	Destinatari	Periodo	Provvedimento	Note
«Stralcio» dei carichi affidati all'Agente della riscossione di importo residuo, calcolato alla data di entrata in vigore del decreto, fino a 5 mila euro	Soggetti fisici che hanno conseguito un reddito imponibile nel periodo di imposta 2019 fino a 30 mila euro e soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31/12/2019, un reddito imponibile fino a 30 mila euro	Carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010	Annullamento dei debiti relativi ai carichi affidati all'Agente della riscossione dal 01/01/2000 al 31/12/2010, fino a 5 mila euro (calcolati al 23/03/2021) comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni riferiti a soggetti per i quali ricorrono determinate condizioni. Sono escluse alcune tipologie di debiti	Le modalità e delle date dello «Stralcio» saranno disposte con un decreto del MEF da emanarsi entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del DL 41/2021. Fino alla data stabilita dal DM i carichi affidati dal 01/01/2000 al 31/12/2010 di importo residuo fino a 5 mila euro sono sospesi

Aggiornato al 26 marzo 2021

Sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione sono state pubblicate le [risposte alle domande più frequenti \(Faq\)](#) aggiornate con le novità introdotte in materia di

riscossione dall'articolo 4 del [Decreto "Sostegni" \(Decreto Legge n. 41/2021\)](#) entrato in vigore il 23 marzo 2021.

Tra le misure che riguardano l'attività di Agenzia delle entrate-Riscossione, c'è la **proroga della sospensione della notifica degli atti e delle procedure di riscossione, nonché dei termini per i pagamenti delle cartelle, delle rate e della definizione agevolata** (rottamazione-ter e saldo e stralcio). Il decreto prevede anche **l'annullamento dei debiti affidati all'Agenzia delle entrate-Riscossione, nel periodo 2000-2010**, il cui importo residuo rientra nella soglia di 5 mila euro, per i contribuenti che hanno percepito, nell'anno d'imposta 2019, **un reddito imponibile fino a 30 mila euro**.

Sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it è stato pubblicato anche un [vademecum sui provvedimenti in materia di riscossione attualmente in vigore introdotti nel periodo di emergenza sanitaria](#). Per ulteriori informazioni i cittadini possono utilizzare anche l'app *Equiclick* e rivolgersi al *Contact Center* al numero 060101.

Vediamo nel dettaglio i principali chiarimenti contenuti nelle [Faq pubblicate sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione](#) relative alle ultime misure introdotte dal [Decreto Sostegni](#).

Stop notifiche degli atti fino al 30 aprile

È stato prorogato fino al 30 aprile 2021 (in precedenza era 28 febbraio 2021) il periodo di sospensione per l'attività di notifica di nuove cartelle, avvisi e di tutti gli altri atti di competenza dell'Agenzia delle entrate-Riscossione. L'attività di notifica degli atti è sospesa dall'8 marzo 2020, in conformità con quanto stabilito dal decreto "[Cura](#)

[Italia"](#) (D.L. n. 18/2020), il primo provvedimento emanato a seguito dell'emergenza sanitaria.

Pagamenti entro il 31 maggio

Prorogato dal 28 febbraio 2021 al 30 aprile 2021 il termine di sospensione dei versamenti di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivo, avvisi di addebito Inps, la cui scadenza ricade nel periodo tra l'8 marzo 2020 e il 30 aprile 2021. La sospensione riguarda anche il pagamento delle rate dei piani di dilazione in scadenza nello stesso periodo. Per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. "zona rossa" di cui all'allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020, la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020. I pagamenti degli atti sospesi dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla fine del periodo di sospensione, e quindi entro il 31 maggio 2021.

Nuove scadenze per rottamazione-ter e saldo e stralcio

Il [decreto Sostegni](#), per consentire una maggiore flessibilità nei pagamenti, ha posticipato il termine di scadenza delle rate della "rottamazione-ter" (Decreto Legge n. 119/2018) e del "saldo e stralcio" (Legge n. 145/2018). Per non perdere i benefici della definizione agevolata, chi è in regola con i versamenti del 2019 deve effettuare **entro il 31 luglio 2021 il pagamento delle rate previste e non ancora versate nel 2020**. Il pagamento delle rate previste nel 2021, invece, dovrà avvenire entro il 30 novembre 2021.

Per la “rottamazione-ter” si tratta delle rate in scadenza nei mesi di febbraio, maggio, luglio e novembre del 2020 e del 2021. Per il saldo e tralcio, di quelle previste nei mesi di marzo e luglio di entrambi gli anni.

Se il pagamento avverrà oltre i termini previsti (**la legge consente ulteriori 5 giorni di tolleranza**) o per importi parziali, si perderanno i benefici della misura agevolativa e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

Sospesi pignoramenti e procedure di riscossione.

Restano sospesi fino al 30 aprile 2021 gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19/5/2020), su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati. Quindi, le somme oggetto di pignoramento non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità e il soggetto terzo pignorato (ad esempio il datore di lavoro) deve renderle fruibili al debitore (ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione). Cessati gli effetti della **sospensione, e quindi a decorrere dal 1° maggio 2021, riprenderanno a operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore** (e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all’Agente della riscossione fino alla copertura del debito). Rimarranno sospese fino al 30 aprile 2021 anche le verifiche di inadempienza delle Pubbliche Amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica, da effettuarsi, ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 602/1973, prima di disporre pagamenti di importo superiore a

cinquemila euro. Quindi le Amministrazioni pubbliche possono procedere con il pagamento in favore del beneficiario. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati dal 1° marzo 2021 alla data di entrata in vigore del decreto e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi.

Stralcio dei debiti fino a 5 mila euro

Il Decreto Sostegni prevede l'annullamento dei debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del provvedimento, fino a 5 mila euro, comprensivi di interessi da ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, derivanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Possono beneficiare dello stralcio dei debiti le persone fisiche e i soggetti diversi dalle persone fisiche che, rispettivamente nell'anno di imposta 2019 o nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, hanno conseguito redditi imponibili **fino a 30 mila euro**. Rientrano nel provvedimento anche i carichi già ammessi alla "rottamazione-ter" (D.L. n. 119/2018) e al *saldo e stralcio* (Legge n. 145/2018). Le modalità e le date dell'annullamento dei debiti saranno definite da un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, che sarà emanato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Sostegni. (*Così, comunicato Stampa Agenzia delle entrate-Riscossione del 26 marzo 2021*)

Consulta le [Faq](#) ed il [Vademecum](#)

Rottamazioni e saldo e stralcio. Le novità del D.L. Semplificazioni convertito in legge

Da oggi la definizione agevolata delle cartelle diventa per tutti, anche per chi non è in regola con i pagamenti della “rottamazione bis”. È stata pubblicata ieri in *Gazzetta Ufficiale* la legge n. 12/2019 di conversione del [Decreto semplificazioni \(decreto legge n. 135/2018\)](#) che apre le porte della “rottamazione ter” **anche ai contribuenti che non avevano pagato le rate in scadenza lo scorso 7 dicembre**. Agenzia delle entrate-Riscossione ha adeguato alle novità normative i modelli di adesione che già da oggi sono disponibili sul [sito internet e agli sportelli dell’Ente \(modello DA-2018 e modello SA-ST\)](#). Sempre sul sito di Agenzia Riscossione sono stati aggiornati i contenuti informativi e i processi web per consentire agli utenti di presentare, anche per queste cartelle, le domande di rottamazione comodamente dal proprio pc, smartphone o tablet, con pochi clic e senza necessità di andare allo sportello.

DL *Semplificazioni*, cosa cambia

Vediamo le principali novità introdotte dal [“Decreto](#)

[semplificazioni](#)". Innanzitutto da oggi è possibile, dietro presentazione del modello di adesione, l'accesso alla cosiddetta rottamazione *ter* **anche per i contribuenti che non hanno provveduto al pagamento previsto entro il 7 dicembre 2018 delle rate della "rottamazione bis"** (D.L. 148/2017) scadute nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018. Per questi debiti è possibile suddividere il dovuto in 10 rate consecutive di pari importo con scadenza 31 luglio e 30 novembre 2019, e poi febbraio, maggio, luglio e novembre degli anni 2020 e 2021 (la rottamazione ordinaria prevede 18 rate e termina nel 2023). Resta sempre la possibilità di versare le somme dovute a titolo di definizione agevolata in un'unica soluzione **entro il 31 luglio 2019**.

Il [Decreto semplificazioni](#) introduce delle novità anche per chi è interessato al "*saldo e stralcio*", ossia la definizione agevolata dei debiti a favore delle persone fisiche che si trovano in una situazione di grave e comprovata difficoltà economica. Nel caso di inammissibilità della domanda per il "*saldo e stralcio*", **le cartelle non in regola con i pagamenti del 7 dicembre, vengono automaticamente ricondotte nell'ambito della "rottamazione-ter" con ripartizione del debito in 9 rate**.

Un'ulteriore novità riguarda l'allineamento delle scadenze della definizione agevolata 2018 per le risorse UE e per l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione a quelle della "rottamazione *ter*" (18 rate in 5 anni).

Rottamazione-ter, domande in aumento

Dopo tre mesi dalla partenza, la "rottamazione-ter" delle cartelle ha già totalizzato oltre 260 mila domande di adesione, con un incremento di circa il 20% rispetto alle richieste di "rottamazione-bis" presentate l'anno scorso nel medesimo arco temporale di riferimento. Il dato, aggiornato al 7 febbraio 2019, si riferisce alle richieste di definizione agevolata presentate a partire dallo scorso 6 novembre quando

Agenzia Riscossione ha pubblicato i modelli per fare domanda. La cosiddetta rottamazione-ter, prevista dal [decreto legge n. 119/2018 \(convertito con modificazioni dalla legge n. 136/2018\)](#), consente ai contribuenti di pagare in forma agevolata, cioè senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora, i debiti affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017. Per le multe stradali, invece, non si devono pagare gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge. Il termine entro il quale va presentata la domanda è fissato dalla legge al **30 aprile 2019**.

Cartelle rottamate con pochi clic

I contribuenti che intendono aderire alla “*rottamazione ter*” delle cartelle possono compilare e inviare le richieste direttamente *online* dal portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it con il servizio “*Fai D.A. te*”, disponibile sia in area pubblica, senza la necessità di pin e password ma allegando il proprio documento di identità, sia nell’area riservata del sito per chi accede utilizzando Spid o le credenziali personali fornite da Agenzia delle entrate o dall’Inps.

Per utilizzare il servizio “*Fai D.A. te*” in area pubblica, bisogna accedere alla home page del portale ed entrare nella pagina dedicata alla [Definizione Agevolata 2018](#). In questa sezione, cliccando sull’apposito *link*, è innanzitutto possibile richiedere via email il “*prospetto informativo*”, cioè l’elenco delle cartelle e avvisi di pagamento che possono essere “*rottamati*” e l’importo dovuto “*scontato*” delle sanzioni e degli interessi di mora. Quando il contribuente è in possesso di tutte le informazioni necessarie sulla propria situazione debitoria, può cliccare sul *link* che consente di compilare direttamente sullo schermo il modello DA-2018, cioè la domanda per “*rottamare*” cartelle e avvisi. È necessario inserire i dati anagrafici, di domiciliazione, di contatto e indicare un indirizzo e-mail di riferimento. Bisogna poi

inserire i riferimenti delle cartelle o degli avvisi che si vogliono definire in forma agevolata e allegare i documenti di riconoscimento (documento di identità e dichiarazione sostitutiva attestante la qualifica del dichiarante). Infine, come ultimo passaggio, dopo aver verificato il riepilogo dei dati, il contribuente deve indicare se intende pagare in un'unica soluzione oppure a rate e inviare la domanda. L'Agenzia trasmetterà una prima e-mail contenente un *link* per la convalida della richiesta che dovrà essere effettuata entro le 72 ore successive dalla ricezione. Successivamente il contribuente riceverà una seconda e-mail di presa in carico della domanda con il numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati inseriti.

"Fai D.A. te" è presente anche nell'area riservata del portale dove, accedendo con le proprie credenziali (codice fiscale e password), non è necessario allegare alcuna documentazione di riconoscimento ed è possibile visualizzare il prospetto informativo, compilare e inviare la domanda di adesione.

In alternativa, il modello di domanda DA-2018 può essere trasmesso tramite posta elettronica certificata (Pec), all'indirizzo della direzione regionale di riferimento indicata sul modulo oppure presentato agli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione. *(Cosi, comunicato stampa Agenzia delle entrate-Riscossione del 13 febbraio 2019)*

[Link al testo del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, conv., con mod., dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12](#), recante: *«Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione.»*. (Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – Serie generale – n. 36 del 12 febbraio 2019)

In Gazzetta le modifiche alla disciplina della rottamazione, del saldo e stralcio e del regime forfettario



Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – Serie generale – n. 36 del 12 febbraio 2019, il [cd. Decreto Semplificazioni 2019](#). Il provvedimento contiene diverse disposizioni **riguardanti la fiscalità**: si tratta in particolare, delle disposizioni di cui al comma 8-*bis* dell'articolo 1 in materia di regime fiscale degli **enti del terzo settore**; dell'articolo 1-*bis* in materia di **rottamazione, saldo e stralcio** e **regime forfettario**; del comma 2 dell'articolo 9-*bis* in materia di **esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica**; dei commi da 11 a 15 dell'articolo 11-*bis* in materia di contrasto all'evasione IVA nelle **transazioni commerciali on-line**.

[Link al testo del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, conv., con mod., dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12](#), recante: «*Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione.*». (Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – Serie generale – n. 36 del 12 febbraio 2019)

Decreto Semplificazioni. La Camera approva le modifiche alla disciplina della rottamazione, del saldo e stralcio e del regime forfettario

Nella seduta n. 122 di Giovedì 7 febbraio 2019, la Camera ha approvato, in via definitiva, il disegno di legge recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione».

Il decreto-legge convertito è composto da 28 articoli complessivi, suddivisi in 152 commi complessivi. Il provvedimento contiene diverse disposizioni riguardanti la fiscalità: si tratta in particolare, delle disposizioni di cui al comma 8-bis dell'articolo 1 in materia di regime fiscale degli enti del terzo settore; dell'articolo 1-bis in materia di rottamazione, saldo e stralcio e regime forfettario; del comma 2 dell'articolo 9-bis in materia di esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica; dei commi da 11 a 15 dell'articolo 11-bis in materia di contrasto all'evasione IVA nelle transazioni commerciali on-line.

Entro 7 dicembre pagamenti salva-rottamazione cartelle. Ultima chiamata per 345 mila contribuenti

Ancora pochi giorni per pagare le rate scadute della cosiddetta rottamazione-bis delle cartelle e non perdere i benefici concessi dalla legge. Circa 345 mila contribuenti, il 41% di coloro che hanno aderito alla definizione agevolata prevista dal D.L. n. 148/2017, hanno una nuova opportunità per mettersi in regola.